

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo  
Sezione Staccata di Pescara

**Ricorso per motivi aggiunti (nel ricorso n. 346/2019 r.r.)**

per la signora **BARATTUCCI Martina**, nata a Penne (Pe) l'1.07.1989 (codice fiscale BRTMTN89L41G438N), residente in Chieti, Strada Storta n. 13, elettivamente domiciliata in Pescara al viale Bovio n. 385, presso e nello studio legale dell'avv. Francesco Paolo Febbo del Foro di Chieti (codice fiscale FBBFNC65E22C632Y; fax n. 0871.684267; indirizzo di posta elettronica certificata avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it), che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto;

**contro :**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca M.I.U.R.** (codice fiscale 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro *pro-tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, da cui è rappresentato e difeso come in atti;

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Direzione Generale** (codice fiscale 93028190663) - **Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**, con sede in L'Aquila, via Rocco Carabba n. 4, in persona del suo Dirigente "pro-tempore", elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, da cui è rappresentato e difeso come in atti:

-amministrazioni intime-

**nonché :**

signora **CIASCHETTI Ilaria**, nata a Chieti il 27.08.1983 e residente in Francavilla al Mare (Ch), via delle Driadi n. 6, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nelle graduatorie rettifiche al posto n. 275 (e nella prima graduatoria al posto n. 271);

signora **VENDITTI Maria**, nata ad Avezzano (Aq) il 22.10.1975 e residente in San Giovanni Teatino (Ch), via Regolizie n. 4, quale candidata controinteressata nella

procedura concorsuale, collocata nelle graduatorie rettifiche al posto n. 391 (e nella prima graduatoria al posto n. 389); signora **SCALZITTI Tommasina**, nata a Chieti il 19.10.1977 ed ivi residente, via G. Majano n. 9/C, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, collocata nelle graduatorie rettifiche al posto n. 353 (e nella prima graduatoria al posto n. 402);

-controinteressate-

**nonché nei confronti dei** candidati collocati nelle graduatorie del 16.04.2020 e del 21.05.2020 ai posti dal n. 275 al n. 406 (e nella prima graduatoria ai posti dal n. 271 al n. 406),

**per l'annullamento in parte qua**, relativamente alle posizioni della graduatoria interessate dal presente ricorso per motivi aggiunti dal n. 275 al n. 406 (e relativamente alla prima graduatoria interessata dal ricorso introduttivo dal n. 271 al n. 406), sulle quali si riverberebbero gli effetti dell'accoglimento del presente ricorso per motivi aggiunti),

**- nel ricorso iscritto al n. 346/2019 di r.g.,**

***proposto per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia giuridica -***

-) del provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati, con riferimento al "Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria", di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;

-) della nota/provvedimento del 2.08.2019 con la quale, in risposta al "reclamo" - inerente la mancata valutazione di due titoli prodotti in sede di domanda di ammissione -, inoltrato dalla ricorrente in data 30.07.2019 a mezzo mail, giusta indicazioni di cui al relativo "Avviso" (privo di data) del Dirigente dell'Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila -, il "Presidente della II sottocommissione" così lo ha rigettato: "*Gent.ma Martina Barattucci, La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma*" (doc. 10);

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli);

**- nonché, in conseguenza dell'impugnativa odiernamente proposta, anche per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia giuridica -**

-) del provvedimento prot. n. 2091 del 16.04.2020 pubblicato in data 16.04.2020, con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del *"Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria"*, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;

-) del provvedimento prot. n. 2836 del 21.05.2020 pubblicato in data 21.05.2020, con il quale è stata ripubblicata la graduatoria di merito del *"Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria"*, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018;

-) di ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli);

**- nonché, per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria -**

con valutazione positiva, pari a punti 10, in linea con quanto disposto dall'Allegato "C" del D.M. 17.10.2018, dei due titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione, ossia: l'aver la ricorrente svolto *"nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:*

*A.S. 2016/2017, Istituto Comprensivo Statale "B. Sestini" Agliana (Pistoia), Scuola Primaria, Posto Comune dal 25/01/2017 al 20/06/2017 (Giorno scrutinio finale);*

*A.S. 2017/2018, Istituto Comprensivo Statale n. 2 Chieti (Chieti), Scuola Primaria, Posto Comune dal 26/09/2017 al 10/06/2018)".*

-----====={{{[(\*)]]}}}=====-----

#### Esposizione sommaria dei fatti

Con ricorso del 21.10.2019, ritualmente notificato, iscritto al n. 346/2019 di r.g. di codesto Ecc.mo T.A.R., la signora Barattucci Martina ha impugnato: 1) il provvedimento emesso in data 26.07.2019, con il quale è stata pubblicata la graduatoria finale dei candidati, con riferimento al *"Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell'Infanzia e Primaria"*, di cui al D.D.G n. 1546/2018 del 7.11.2018; 2) la nota/provvedimento del 2.08.2019 con la quale, in risposta al "reclamo" - inerente la mancata valutazione di due titoli prodotti in sede di domanda di ammissione -, inoltrato dalla ricorrente in data 30.07.2019 a mezzo mail, giusta indicazioni di cui al relativo "Avviso" (privo di data) del Dirigente

dell'Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila -, il "Presidente della II sottocommissione" così lo ha rigettato: *"Gent.ma Martina Barattucci, La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma"*; 3) ogni altro atto e/o provvedimento ad essi presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso (anche non conosciuto, come, ad esempio, i verbali delle operazioni di concorso relativi alle valutazioni dei titoli).

A sostegno dell'impugnazione, la signora Barattucci Martina ha articolato due motivi di doglianza.

Nel giudizio così introdotto si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Abruzzo e l'Ambito Territoriale della Provincia dell'Aquila, a ministero dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila.

L'Ecc.mo T.A.R. adito, con ordinanza collegiale n. 82/2020 del 2.03.2020, ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati (ordinanza confermata con provvedimento n. 199/2020 del 22.06.2020); ha altresì fissata per l'ulteriore trattazione la pubblica udienza del 6.11.2020.

La ricorrente ha ottemperato a dette ordinanze. Nelle more della ulteriore trattazione del giudizio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Direzione Generale - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, ha provveduto a due rettifiche in autotutela della graduatoria concernente il concorso in questione.

Le graduatorie rettificate annullano e sostituiscono la graduatoria oggetto dell'impugnazione con il ricorso allibrato al n. 346/2019 di r.g. e pertanto si rende necessario procedere alla loro impugnazione al fine di tutelare il diritto della ricorrente alla corretta attribuzione del punteggio, e al conseguimento del posto di lavoro.

Per tale motivi, la signora Barattucci Martina propone la presente impugnativa nell'ambito del giudizio su indicato, invocando l'annullamento dei sopravvenuti provvedimenti.

### **MOTIVI**

#### **I.- Illegittimità derivata.**

Le due graduatorie oggetto della impugnativa *de qua*, pur confermando la signora Barattucci Martina nella stessa posizione n. 407

goduta in precedenza, comunque sono afflitte dalle medesime illegittimità che hanno dato luogo al ricorso introduttivo.

Difatti, nessuna considerazione è stata attribuita alle doglianze della ricorrente, che pertanto ha mantenuto soltanto il punteggio di 26,6.

Indi, i provvedimenti impugnati sono affetti da illegittimità derivata, di seguito riportandosi integralmente e pedissequamente i motivi di doglianza già introdotti con il ricorso introduttivo, con l'avvertenza che, naturalmente, trattandosi di trascrizione letterale, i richiami anche documentali nei motivi contenuti, si riferiscono alla stesura ed ai documenti depositati dalla scrivente difesa a corredo del ricorso introduttivo.

#

**1.- Violazione degli artt. 8 e 9 del D.D.G. n. 1546/2018 del 7.11.2018. Violazione di quanto previsto dall'Allegato "C" al D.M. 17.10.2018 per la valutazione dei "Titoli di servizio".**

L'art. 8 del D.D.G. n. 1546/18 del 7.11.2018 (doc. 1) dispone che **"Ai sensi della tabella di cui all'Allegato C del Decreto Ministeriale, la Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un punteggio massimo di 70 punti"** (punto 2, ultimo periodo).

Il successivo art. 9, dal suo canto, dispone espressamente che **"i titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato C del Decreto Ministeriale..."** (punto 1) e che **"la Commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso..."** (punto 2).

A tal riguardo, il richiamato Allegato "C" al D.M. 17.10.2018 (rubricato "Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei concorsi straordinari per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno"), prevede, al punto **"D - Titoli di servizio"** (primo periodo) la seguente tipologia:

**"D.1 - Servizio di insegnamento prestato, su posto comune e di sostegno, nel solo grado per cui si procede alla valutazione, nelle scuole statali o paritarie e nelle istituzioni convittuali statali..."**.

Per tale servizio, il punteggio da attribuire è il seguente: **"Punti 5 - Per ciascun anno di servizio"** (doc. 3).

Orbene, come già riferito in punto di fatto, in sede di presentazione della domanda, la ricorrente ha dichiarato, oltre all'abilitazione conseguita in data 3.12.2016 (Laurea in scienze di formazione primaria quinquennale ex D.M. n. 249/2010, con punteggio di 102/110; idest, 93/100), anche:

a) **"di aver prestato almeno due annualità di servizio specifico, anche non continuative, nel corso degli ultimi otto anni scolastici (dall'anno scolastico 2010/2011 all'anno scolastico 2017/2018), presso le Istituzioni scolastiche statali";**

b) **"di aver svolto, nel corso degli ultimi otto anni aa. ss., le seguenti annualità di servizio specifico su posto comune e di sostegno:**

**A.S. 2016/2017, Istituto Comprensivo Statale "B. Sestini" Agliana (Pistoia), Scuola Primaria, Posto Comune dal 25/01/2017 al 20/06/2017 (Giorno scrutinio finale);**

**A.S. 2017/2018, Istituto Comprensivo Statale n. 2 Chieti (Chieti), Scuola Primaria, Posto Comune dal 26/09/2017 al 10/06/2018"** (e tanto, peraltro, con espresso richiamo alle disposizioni di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, sulle responsabilità penali alle quali si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti – doc. 2).

Di conseguenza, in fedele applicazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.D.G. n. 1546/18 e dall'Allegato "C", punto "D -Titoli di servizio", alla ricorrente avrebbero dovuto essere attribuiti, con mero computo aritmetico, punti 5 per anno, per un totale di punti 10.

Il che, avrebbe comportato una valutazione complessiva pari a punti 36,6 (come cennato: 18/30 prova orale; 3,60 titolo di studio; 5 titolo specifico SFP; 10 servizi di insegnamento prestato su posto comune e di sostegno) e la collocazione, nella graduatoria conclusiva, al posto n. 271.

Invece, come si è avuto modo già di esporre, per i due titoli di cui sopra, la Commissione, in stridente contrasto con quanto previsto dagli artt. 8 e 9 della "lex specialis" del concorso, nonché dall'Allegato "C" del D.M. 17.10.2018, inopinatamente non ha operato valutazione alcuna ed ha collocato la ricorrente al posto n. 407 della graduatoria finale.

Tanto, di per sé solo già palesemente illegittimo, ha poi trovato anche sorprendente conferma nell'esito negativo del "Reclamo" che la ricorrente, in data 30.07.2019, ha opportunamente spiegato e nel quale ha ancora una volta richiamato quanto previsto dall'Allegato "C" e quanto dichiarato ed autocertificato in sede di presentazione della domanda (doc. 9).

Esito negativo, concretatosi (come già riferito in punto di fatto) in una risposta del Presidente della II Sottocommissione ("...**La informo che la commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma**") che, a parte la cripticità, ha ovviamente dato conferma che la - sia consentito - incredibile, mancata valutazione non sia da ascrivere ad un errore e/o refuso (pur sempre possibili ed anche comprensibili, laddove prontamente emendati), ma ad una volontà in tal senso della Commissione, che - ripetesi - però contrasta apertis verbis con quanto indicato dalla "lex specialis" e dall'Allegato "C" (e la anodina motivazione sopra trascritta, posta a ritenuto suffragio del rigetto del "Reclamo", comprova in modo più che evidente tale palese contrasto).

L'illegittimità perpetrata in danno della ricorrente si mostra, pertanto, più che tangibile e l'annullamento in parte qua della graduatoria sembra strettamente conseguente.

#

**2.- Violazione dell'art. 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 legge n. 241/90. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e dei principi della "par condicio" fra concorrenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, manifesta erroneità, travisamento, arbitrarietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta.**

Le doglianze di cui al punto che precede appaiono, di per sé sole, sufficienti a cristallizzare le illegittimità in cui è incorsa la Commissione.

Ma tali illegittimità non sono le uniche poste in essere dalla Commissione, la quale, peraltro, da dato luogo anche ad un evidente eccesso di potere, sotto svariati profili ("rectius", svariate "figure sintomatiche").

Infatti, la mancata valutazione dei due titoli dichiarati ed autocertificati non solo contrasta in modo stridente e di per sé sola con quanto indicato e prescritto dagli artt. 8 e 9 del D.D.G. n. 1546/18 e dell'Allegato "C", ma - in uno con la anodina risposta fornita in sede di "Reclamo" - concreta anche la violazione di quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 in ordine all'obbligo di motivazione che deve sorreggere tutti i provvedimenti amministrativi.

Quanto previsto e disposto dall'art. 3 della legge n. 241/90 è fin troppo noto e non sembra necessario trascriverlo; di certo, non ha comunque trovato applicazione da parte della Commissione, la quale, dinanzi alla richiesta di "adeguata valutazione" dei due titoli inspiegabilmente pretermessi, che la ricorrente ha avanzato in sede di "Reclamo", si è espressa nel modo già riferito (chiedendo venia all'On. T.A.R. per la ripetizione): "Gent.ma Sig.ra Barattucci, La informo che la Commissione non è legittimata ad attribuire il punteggio richiesto in quanto i dati non compaiono in piattaforma".

Quale sia o fosse il significato di tale risposta non è dato, ancor oggi, comprendere. Infatti, qual è la "piattaforma"? Cosa si intende per essa? Non è dato sapere.

E poi: quali sarebbero i "dati" che non sarebbero comparsi e/o non comparirebbero sulla stessa? Quelli relativi ai due titoli dichiarati? Nemmeno questo è dato sapere e/o aliunde rinvenire.

Quale che sia e sia stato l'intendimento della Commissione, comunque appare fuor di dubbio che la motivazione sia inesistente o, quanto meno, estremamente carente ed inadeguata.

La violazione dell'art. 3 della legge n. 241/90, così come l'eccesso di potere per difetto di motivazione sembrano pertanto indubbi ed indiscutibili.

\*

Ma c'è di più!

La motivazione addotta, come è agevolmente riscontrabile, non s'incentra sull'"oggettività" dei titoli dichiarati dalla ricorrente in domanda e non attiene, quindi, ad una eventuale non rispondenza degli stessi a quanto prescritto e richiesto dal D.D.G. 1546/18 e dall'Allegato "C" del D.M. 17.10.2018, per cui la mancata valutazione sarebbe da ricondurre ad una oggettiva "non valutabilità" degli stessi, siccome inconferenti o non pertinenti o inidonei.

No! La motivazione della mancata valutazione attiene e concerne solo una mancata presenza/comparizione dei "dati... in piattaforma"!

In sostanza, ragionando in via di deduzione, sembrerebbe potersi ritenere che i titoli (ovvero... i loro "dati?"), laddove fossero stati presenti in piattaforma, sarebbero stati positivamente valutati e che la mancata valutazione dipende, quindi, solo dal fatto che essi non sarebbero comparsi "in piattaforma" (o non sarebbero comparsi i relativi... "dati"!).

Orbene, se così è (l'oscurità della motivazione porta a formulare anche mere ipotesi), allora non può non osservarsi come nel comportamento illegittimo della Commissione debba ravvisarsi anche un eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Infatti, se anche la Commissione ha ritenuto di non valutare i due titoli vantati dalla ricorrente, perché non presenti "in piattaforma", successivamente, a seguito del "Reclamo", avrebbe dovuto esaminare e riscontrare direttamente la domanda proposta dalla ricorrente (in linea anche con quanto previsto dall'art. 9 del D.D.G. n. 1546/18 che, come abbiamo visto, impone alla Commissione di valutare **"esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda"**), verificando "de visu" se i due titoli oggetto del "Reclamo"

fossero stati dichiarati in sede di domanda; indi, in caso affermativo, valutarli positivamente, attribuendo il punteggio indicato dall'Allegato "C" (e cioè, punti 10) e, di conseguenza, riformulando la graduatoria, in modo corretto e legittimo.

Invece, ciò non è stato, essendosi la Commissione rifugiata in una motivazione inconsistente e "di mera facciata", del tutto inconferente con l'oggettività dei titoli vantati dalla ricorrente e inopinatamente non valutati.

Di conseguenza, sembra indubbio anche un palese difetto di istruttoria.

\*

In considerazione di tutto quanto sinora esposto ed evidenziato, il comportamento illegittimo e negligente della Commissione appare contrario anche ai principi di cui all'art. 97 della Costituzione, in tema di buon andamento ed efficienza della P.A. ed a quelli che permeano il giusto procedimento e la "par condicio" che deve sussistere fra candidati concorrenti.

Ma tale comportamento ha chiaramente dato luogo anche ad una manifesta erroneità nel varo della graduatoria finale, ad una disparità di trattamento fra candidati, ad una ingiustizia più che manifesta nell'assumere una decisione di esclusione in danno della ricorrente, arbitraria e frutto anche di travisamento della documentazione prodotta.

o o

## **II.- Istanza di sospensiva.**

Con il presente atto per motivi aggiunti, si invoca acconcia misura cautelare.

In effetti, alla luce di tutto in avanti esposto, che evidenzia il chiaro "*fumus boni iuris*" che substantia il presente ricorso, si chiede anche all'On. T.A.R. voler sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati, apparendo sussistere entrambi i requisiti voluti dalla legge; o, comunque, ritenere analogamente tutelabili gli interessi della ricorrente, con una sollecita definizione del merito, ex art. 55, comma 10, D. Lgs. n. 104/2010.

Il "*periculum in mora*" sembra, infatti, anch'esso concreto, trattandosi di procedura concorsuale "*straordinaria*" che evidentemente, proprio per tale straordinarietà, prelude ad un reclutamento e ad una possibile immissione in servizio degli aventi diritto, anche in tempi brevi o, comunque, non lunghi.

Inoltre, alla circostanza che trattasi di procedura concorsuale "*straordinaria*" sottende un evidente interesse pubblico ad evitare che la procedura stessa possa soffrire e/o subire allungamenti ed aggravamenti ulteriori (che essa ricorrente, non sembri inopportuno ribadirlo, ha tentato fino in fondo di evitare, dapprima con un "Reclamo", rigettato nel singolare modo riferito, e poi anche con una diffida stragiudiziale al riesame ed alla modifica della graduatoria, rimasta del tutto priva di riscontro).



Si confida, pertanto, nel saggio e prudente apprezzamento dell'On. adito T.A.R..

o o

**III.- Richiesta di autorizzazione alla notifica mediante pubblicazione sul sito del Miur e sul sito dell'Ufficio scolastico della Regione Abruzzo, ex artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c.. In subordine, richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.**

Le due graduatorie pubblicate a seguito delle rettifiche intervenute nelle more del presente giudizio hanno visto utilmente collocati n. 448 candidati; fra essi, la ricorrente, al n. 407, con punti 26,6.

In considerazione dei motivi di ricorso sopra spiegati, l'eventuale accoglimento del ricorso – con riconoscimento in favore della ricorrente di ulteriori punti 10 per i titoli ingiustamente pretermessi dalla Commissione di valutazione – comporterebbe l'attribuzione alla signora Barattucci Martina di 36,6 punti, ed un balzo in avanti di essa ricorrente, come cennato, collocandola al posto n. 275 nelle graduatorie del 16 aprile 2020 e del 21 maggio 2020 (e nella graduatoria del 26 luglio 2019 avrebbe conseguito la posizione n. 271). Si rende pertanto necessario notificare i presenti motivi aggiunti ai controinteressati iniziali ed ai controinteressati sopravvenuti, tutti contraddittori necessari.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa è pacificamente dell'avviso che il ricorso debba essere notificato a tutti i concorrenti meglio collocati in graduatoria rispetto al ricorrente, pena l'annullamento della sentenza emessa senza tener conto di tanto. *Ex multis*:

*"Ai sensi dell'art. 35 L. TAR, va annullata per difetto di procedura, con rinvio al giudice di primo grado, la sentenza avente ad oggetto la delibera di approvazione degli atti della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, impugnata per la mancata valutazione di alcuni titoli e per vizi della procedura concorsuale, qualora il ricorrente non abbia notificato il ricorso a tutti i concorrenti del concorso meglio collocati in graduatoria ed il TAR non abbia disposto, a carico del ricorrente stesso, l'integrazione del contraddittorio"* (Consiglio di Stato, Sez. V, 28.04.2004, n. 2606).

*"Il ricorso rivolto avverso di una delibera di approvazione degli atti della commissione esaminatrice di un pubblico concorso, per la erronea o mancata valutazione di alcuni titoli e per vizi della procedura concorsuale, deve essere notificato a tutti i concorrenti del concorso meglio collocati in graduatoria"* (T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 18.01.2007, n. 18).

In ragione di tanto, potendo l'accoglimento del presente ricorso (e, quindi, l'attribuzione dei 10 punti rivendicati dalla ricorrente) riverberare effetti nelle graduatorie rettifiche, sulle posizioni dei candidati aventi punti da 26,6 a 36,6 (avendo la ricorrente, allo stato, punti 26,6), i controinteressati sopravvenuti paiono essere tutti i candidati che hanno un punteggio tra 26,6 e 36,6, ovvero i candidati che occupano le posizioni dalla n. 275, ove è attualmente collocata la signora Ilaria Ciaschetti con punti 36,6, fino alla n. 406, che è quella immediatamente precedente la signora Barattucci. Controinteressati iniziali erano quelli che occupavano le posizioni dalla 271 alla 406.

L'elevatissimo numero di controinteressati (n. 131 nelle graduatorie rettifiche, 128, per via della notifica già effettuata nei confronti delle signore Ciaschetti, Venditti e Scalzitti; n. 135 nella graduatoria del 26 luglio 2019, 132 per effetto della notifica già effettuata nei confronti delle signore Ciaschetti, Venditti e Scalzitti) per altro, rende difficile reperirne gli indirizzi di residenza per la notifica individuale, e renderebbe comunque eccessivamente onerosa la notifica stessa.

La ricorrente ha già provveduto alla notifica del ricorso principale ai controinteressati, mediante pubblicazione sul sito del Miur e sul sito dell'Ufficio scolastico della Regione Abruzzo, in esecuzione dell'ordinanza di codesto Ecc.mo T.A.R., per una spesa stabilita dall'ordinanza di € 30,00. Sempre in esecuzione della stessa ordinanza, la ricorrente ha provveduto anche alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso contenente -tra l'altro- l'elenco nominativo dei controinteressati, per una spesa di € 532,79 determinati in applicazione della tariffazione per battute dei numerosi nominativi pubblicati.

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di un avviso contenente l'elenco nominativo dei controinteressati iniziali e di quelli sopravvenuti, al fine della notifica del presente atto, imporrebbe alla ricorrente l'ulteriore esborso di almeno € 1.500,00 per spese di pubblicazione, non prevedibili al momento della proposizione del ricorso né da ritenersi definitive attesa la possibilità di ulteriori rettifiche della graduatoria. Tali spese costringerebbero la ricorrente ad abbandonare il giudizio, rinunciando alla tutela del suo diritto al posto di lavoro.

Ai sensi dell'art. 52, comma II, c.p.a., il Presidente può autorizzare la notifica del ricorso *“con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.”*; a lume dell'art. 151 c.p.c. *“il Giudice può prescrivere, anche d'ufficio, con decreto steso in calce all'atto,*

*che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, quando lo consigliano circostanze particolari”.*

In proposito, con riferimento al caso di specie assumono rilevanza le disposizioni del D. Lgs. 14.03.2013, n. 33, che contiene norme sul *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di obblighi di pubblicazione”*; - nello specifico - l’art. 19 che prevede l’obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale dei bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’Amministrazione, al fine di consentire la massima possibilità di conoscenza ai soggetti interessati alla partecipazione alle procedure concorsuali.

I principi ispiratori della cennata disciplina normativa sono applicabili a tutte le informazioni relative all’iter concorsuale, comprese le informazioni relative alle impugnazioni (in tal senso: *ex multis*, ordinanze T.A.R. Campania, sezione V, 12 febbraio 2020 n. 218; T.A.R. Lazio, Roma, sezione III bis, 13 ottobre 2014 n. 2014).

In conseguenza di quanto sopra evidenziato, può ritenersi che l’art. 52 c.p.a., in combinazione sistematica con l’art. 151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consenta di “disapplicare l’art. 150 c.p.c., comma III, nella parte in cui prescrive “in ogni caso” l’inserimento dell’estratto dell’atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica”. Ciò è in linea con l’evoluzione tecnica e normativa, che permette di individuare nuovi strumenti idonei a rendere possibile la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l’indubbio vantaggio *“di ovviare all’eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione, con modalità cartacea”* (cfr., *ex multis*, ordinanze T.A.R. Campania, sezione V, 12 febbraio 2020 n. 218; T.A.R. Lazio, Roma, sezione III bis, 13 ottobre 2014 n. 2014).

La pubblicazione della notifica sui siti web istituzionali è idonea a contemperare il principio di integrità del contraddittorio e il diritto alla difesa in giudizio dei controinteressati, con il diritto di parte ricorrente a non essere esposta a notevoli esborsi economici – che a loro volta possono tradursi in una difficoltà di accesso alla giustizia (in tal senso: ordinanza T.A.R. Lazio, sezione I bis, 5 giugno 2019 n. 7186).

In applicazioni dei principi tutti dianzi espressi, pertanto, nei procedimenti di impugnazione di graduatorie di concorsi pubblici viene

pressoché costantemente autorizzata la notifica ai controinteressati, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, mediante pubblicazione di un avviso sul sito dell'Amministrazione; in particolare, nei procedimenti di impugnazione di una graduatoria di concorso per l'ammissione all'insegnamento, nella maggior parte dei casi viene ritenuta sufficiente la pubblicazione sul sito dell'Ufficio Scolastico Regionale e - solo talvolta - anche sul sito del M.I.U.R..

Alla luce di quanto sopra dedotto e considerata la particolarità della fattispecie in esame (ossia, ben due rettifiche di graduatoria impugnata), si chiede, ovviamente rimettendosi alla Giustizia ed al prudente apprezzamento dell'On. adito T.A.R., l'autorizzazione alla notificazione dei sovra estesi motivi aggiunti ai controinteressati iniziali e a quelli sopravvenuti, a mezzo pubblicazione di un avviso sul sito web dell'Ufficio Scolastico della Regione Abruzzo e sul sito del M.I.U.R., ai sensi degli artt. 52 c.p.a. e 151 c.p.c..

In subordine, qualora l'On. adito T.A.R. ritenga di doversi comunque disporre la notifica a mezzo pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al fine di contenerne i costi, si chiede autorizzarsi la pubblicazione di un avviso contenente le seguenti indicazioni:

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di Registro Generale del procedimento;
- 2) il nominativo della parte ricorrente;
- 3) gli estremi del ricorso e dei provvedimenti impugnati;
- 4) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del Tribunale amministrativo regionale competente;
- 5) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente;
- 6) l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni dalla 275 alla 406 nelle graduatorie del 16.04.2020 e del 21.05.2020 (e quelli ricoprenti le posizioni dalla 271 alla 406 nella graduatoria del 26.07.2019).

\*

In conclusione, la ricorrente chiede che la Giustizia dell'On. adito T.A.R., riconoscendo fondati motivi e doglianze di cui al sopra esteso ricorso per motivi aggiunti, voglia - previa sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o, comunque, previa adozione dei provvedimenti cautelari ritenuti opportuni e confacenti alla fattispecie -,

procedere e provvedere all'annullamento delle graduatorie pubblicate in data 16.04.2020 e in data 21.05.2020 (ovviamente, *in parte qua*, relativamente alle posizioni sulle quali si riverberebbero gli effetti dell'accoglimento) nonché di tutti gli atti impugnati; nonché, all'esito, per la declaratoria del diritto di essa ricorrente ad ottenere la riformulazione corretta della graduatoria finale, con valutazione aggiuntiva pari a punti 10 - in linea con le prescrizioni di cui al D.D.G. 1546/18 ed all'Allegato "C" del D.M. 17.10.2018 - dei due titoli pretermessi dalla Commissione di valutazione e quali richiamati in ricorso.

-----====={{{[[[(°)]]]}}}=====-----

Per quanto sin qui esposto, e con riserva di ulteriormente dedurre, la ricorrente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, così

### **c o n c l u d e**

*"Voglia l'On.le Tribunale amministrativo adito, respinta e disattesa ogni avversa istanza:*

*1) in via preliminare, sospendere l'efficacia giuridica dei provvedimenti impugnati;*

*2) nel merito, accogliere integralmente il presente ricorso per motivi aggiunti nonché il ricorso introduttivo e disporre per ogni consequenziale statuizione, anche per quanto attiene alle spese di lite".*

\*

In via istruttoria, si producono, mediante deposito in Segreteria (in formato cartaceo ed informatico, ex art. 136 D. Lgs. n. 104/2010), i seguenti atti e documenti:

- 1) Graduatoria pubblicata in data 16.04.2020;
- 2) Graduatoria pubblicata in data 21.05.2020.

In via istruttoria si chiede altresì che l'On. T.A.R. voglia ordinare alla resistente, ex artt. 63, 64 e 65 c.p.a., di depositare, oltre che i provvedimenti impugnati, tutti gli atti della procedura concorsuale ritenuti necessari ai fini del decidere.

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo ammonta ad € 325,00.

*Salvis iuribus.*

Chieti-Pescara, 8.07.2020.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

### **Relata di Notificazione**

Il sottoscritto avv. Francesco Paolo Febbo, nella qualità di difensore della signora Barattucci Martina, giusta procura in atti, autorizzato ad eseguire le notifiche ex L. n. 21.01.1994, n. 53, con deliberazione n. 5001 del 10.05.2013 dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Chieti, notifica, nell'interesse del suddetto rappresentato, l'atto che precede a:

**1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca M.I.U.R.** (codice fiscale 80185250588), con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro 'pro-tempore', elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, da cui è rappresentato e difeso e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 407 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n.78767625047-6, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

**2) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale** (codice fiscale

93028190663) - **Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila**, con sede in L'Aquila, via Rocco Carabba n. 4, in persona del suo Dirigente "pro-tempore", elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, da cui è rappresentato e difeso, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n.408 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78767625041-0, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

**3) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca M.I.U.R. – Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo – Direzione Generale** (codice fiscale 93028190663), con sede in L'Aquila, via Rocco Carabba n. 4, in persona del suo Dirigente "pro-tempore", elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in L'Aquila, alla via Buccio di Ranallo, presso il Complesso monumentale di S. Domenico, da cui è rappresentato e difeso, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n.409 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78767625046-5, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto presso il domicilio eletto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

**4) CIASCHETTI Ilaria**, nata a Chieti il 27.08.1983 e residente in Francavilla al Mare (Ch), via delle Driadi n. 6, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 410 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78767625045-4, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

**5) VENDITTI Maria**, nata ad Avezzano (Aq) il 22.10.1975 e residente in San Giovanni Teatino (Ch), via Regolizie n. 4, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 411 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n. 78767625040-9, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)

**6) SCALZITTI Tommasina**, nata a Chieti il 19.10.1977 ed ivi residente, alla via G. Majano n. 9/C, quale candidata controinteressata nella procedura concorsuale, e ciò ho fatto, previa iscrizione al n. 412 del mio registro cronologico, mediante spedizione, in piego raccomandato n.78767625038-5, con avviso di ricevimento, dall'Ufficio Postale Chieti Scalo (Ch) alla via Pescara n. 233, di copia conforme all'originale, nei modi e forme di legge, al predetto in data corrispondente a quella del timbro postale.

(avv. Francesco Paolo Febbo)